



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai seguenti magistrati

Dott.ssa Maria Teresa Bonavia	Presidente
Dott.ssa Maria Margherita Zuccolini	Consigliere rel.
Dott. Marcello Bruno	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei procedimenti riuniti nn 418/2014 e 419/2014 V.G. tra

AD Taverna SpA in liquidazione e concordato preventivo e Piero Taverna elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Roberto Fieschi che li rappresenta e difende

RECLAMANTE

Taverna Raffaella elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Francesca Fano e Gennaro Tedesco che la rappresentano e difendono

RECLAMANTE

Fallimento AD Taverna SpA in liquidazione elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Liconti che lo rappresenta e difende

RESISTENTE

Fallimento ARA Srl in liquidazione elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Barbara Zacchini che lo rappresenta e difende

ILCASO.it

RESISTENTE

Banca Nazionale del Lavoro SpA elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Linda Morellini che la rappresenta e difende

RESISTENTE

Con l'intervento del Procuratore Generale

CONCLUSIONI

L'avvocato di AD Taverna SpA in liquidazione e di Piero Taverna così ha concluso:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova ogni contraria istanza azione eccezione disattesa e respinta, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 101/14 depositata in Cancelleria in data 7/7/14 e comunicata all'Esponente in data 8/7/14, dichiarare inammissibili per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 186 L.F. le domande di risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi tardivamente depositati da Banca Nazionale del Lavoro e dal Fallimento Ara e in subordine respingere tutte le domande attrici perché infondate.

Revocare di conseguenza la dichiarata risoluzione del concordato preventivo di AD Taverna S.p.A. e revocare la conseguente sentenza di fallimento della medesima AD Taverna S.p.A..

In linea di estremo subordine

compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio e in via ancor più subordinata liquidare le spese in relazione ai parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione o in via di ancor più stretto subordine in relazione ai parametri previsti per i giudizi di valore indeterminato.

In linea istruttoria

disporre, occorrendo, CTU per determinare i maggiori oneri, rispetto a quelli inizialmente previsti per l'esecuzione del concordato preventivo di AD Taverna S.p.A.

Ordinare al Dott. Stefano Gotta, Dott. Paolo Botta e/o al Dott. Ermanno Martinetto nelle loro rispettive qualità di Curatore, di Commissario Giudiziale e di Liquidatore Giudiziale della AD Taverna S.p.A. di esibire gli atti di vendita degli immobili di pertinenza della predetta società dalla stessa ceduti ai propri creditori in esecuzione del concordato proposto; il rendiconto delle spese in prededuzione sostenute dal liquidatore giudiziale sino al 14 marzo 2013; l'elenco di tutti gli importi realizzati mediante la vendita dei beni ceduti dalla A.D. Taverna S.p.A. ai propri creditori.

In ogni caso con vittoria delle spese di lite.”

L'avvocato di Taverna Raffaella così ha concluso:

Voglia la Corte d'Appello di Genova, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con le declaratorie necessarie e consequenziali, revocare la sentenza n. 101/14 in data 26 giugno 2014, depositata in cancelleria in data 7 luglio 2014, notificata alla reclamante il 17 luglio 2014, con la quale il Tribunale di Genova ha:

-dichiarato la risoluzione del concordato preventivo della AD Taverna S.p.A. in liquidazione, con sede in Genova, Piazza della Vittoria n. 7, C.F. 00311400105 omologato in data 18 giugno 2010 dal Tribunale di Genova;

-condannato in solido la A.D. Taverna S.p.A. in liquidazione, Piero Taverna, Raffaella Taverna e Angelo Ghio a rifondere al fallimento A.R.A. S.r.l. in liquidazione ed alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., le spese legali del giudizio, liquidate per ciascuno dei ricorrenti in € 35.000,00.= oltre spese generali, epa e IVA;

ILCASO.it

-dichiarato il fallimento della A.D. Taverna S.p.A. in liquidazione, con sede in Genova, Piazza della Vittoria n. 7, C.F. 00311400105;

nonostante non sussistesse alcun presupposto, per i motivi esposti in ricorso, per la declaratoria di risoluzione del concordato preventivo e della conseguente dichiarazione di fallimento, con ogni eventuale provvedimento inerente e conseguente anche con riferimento alle spese liquidate con la sentenza impugnata.

In via istruttoria, si chiede: a) l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento svoltosi avanti al Tribunale di Genova e rubricato al n. 16 R.G. 2013 al quale è stato riunito il procedimento rubricato al n. 4 R.G. 2014;

b) ove ne venga ravvisata l'opportunità, disporre consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei maggiori oneri, rispetto a quelli inizialmente previsti, per la esecuzione del concordato preventivo della A.D. Taverna S.p.A.;

c) ordinare al Dr. Paolo Botta e/o al Dr. Ermanno Martinetto e/o al Dr. Stefano Gotta nelle loro rispettive qualità di commissario giudiziale, di liquidatore giudiziale e di curatore fallimentare della AD Taverna S.p.A. in liquidazione, di esibire ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:

- gli atti di vendita degli immobili di pertinenza della predetta società e dalla stessa ceduti ai propri creditori in esecuzione del concordato proposto.

Con condanna delle controparti al rimborso delle spese ed al pagamento del compenso professionale determinato ai sensi dei vigenti parametri per entrambi i gradi del giudizio.”

L'avvocato del Fallimento di AD Taverna SpA in liquidazione così ha concluso:

“Piaccia alla Corte Ill.ma, previa ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, contrariis reiectis:

rigettare i reclami proposti rispettivamente da AD Taverna in liquidazione, unitamente al Dott. Piero Taverna, e da Raffaella Taverna con i ricorsi introduttivi dei presenti giudizi (V.G. R.G. n. 418/2014 e 419/2014), confermando integralmente la sentenza del tribunale di Genova del 26/6-7/7/2014 n.101/2014 (R.F. n. 96/2014) con cui è stata dichiarata la risoluzione del concordato preventivo di AD Taverna SpA in liquidazione ed è stato dichiarato il fallimento della stessa.

-condannare AD Taverna SpA in liquidazione al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.cv. in favore del fallimento SAD Taverna da liquidarsi equitativamente d'ufficio nella misura meglio vista da parte di codesta Ecc.ma Corte.

Con vittoria delle spese di lite.”

L'avvocato del Fallimento ARA Srl in liquidazione così ha concluso:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza anche istruttoria, domanda od eccezione, ed assunti i necessari ed opportuni provvedimenti:

IN VIA PRELIMINARE: disporsi la riunione al presente procedimento di quello iscritto al N. 419 / 2014 RV, Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima, Consigliere Relatore: Dott.ssa Zuccolini, udienza del 2.10.2014, relativo al reclamo ex art. 18 L.F. proposto dalla Dott.ssa Raffaella Taverna avverso la medesima sentenza (n. 101 emessa dal Tribunale di Genova il 26/6 -7/7/2014);

NEL MERITO: Respingere e/o rigettare il reclamo così come proposto dalla società AD Taverna S.p.A. in Liquidazione (ed in Concordato) e dal Dott. Piero Taverna, perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e per i prospettati profili di inammissibilità, confermando

IL CASO .it

integralmente la sentenza n. 101 del 26/6 -7/7/2014 emessa dal Tribunale di Genova, e comunque accogliendo tutte le domande così come proposte dal Fallimento A.R.A. s.r.l. in Liquidazione nel corso del procedimento di risoluzione del concordato proposto da AD Taverna S.p.A. in Liquidazione (Rg. 16/2013 cui è stato riunito il procedimento portante Rg. N. 4/2014) da intendersi qui per integralmente ripetute e trascritte.

Vinte le spese e competenza anche del presente procedimento

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza anche istruttoria, domanda od eccezione, ed assunti i necessari ed opportuni provvedimenti:

IN VIA PRELIMINARE: disporsi la riunione del presente procedimento a quello iscritto al N. 418 / 2014 RV, Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima, Consigliere Relatore: Dott.ssa Zuccolini, udienza del 2.10.2014, relativo al reclamo ex art. 18 L.F. proposto dalla società AD Taverna S.p.A. in Liquidazione (ed in Concordato) e dal Dott. Piero Taverna avverso la medesima sentenza (n. 101 emessa dal Tribunale di Genova il 26/6 -7/7/2014); NEL MERITO: Respingere e/o rigettare il reclamo così come proposto dalla Dott.ssa Raffaella Taverna, perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, confermando integralmente la sentenza n. 101 del 26/6-7/7/2014 emessa dal Tribunale di Genova, e comunque accogliendo tutte le domande così come proposte dal Fallimento A.R.A. s.r.l. in Liquidazione nel corso del procedimento di risoluzione del concordato proposto da AD Taverna S.p.A. in Liquidazione (Rg. 16/2013 cui è stato riunito il procedimento portante Rg. N. 4/2014) da intendersi qui per integralmente ripetute e trascritte.

Vinte le spese e competenza anche del presente procedimento."

L'avvocato di Banca Nazionale del Lavoro così ha concluso:

“previa riunione del presente procedimento con il procedimento di reclamo avverso la medesima sentenza promosso da Raffaella Taverna innanzi a questa stessa Ecc.ma Corte d’Appello (Corte d’Appello di Genova R.G. V.G. 419/2014 C.R. dott. Zuccolini) voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare:

nel merito rigettare i reclami proposti da AD Taverna SpA in liquidazione e da Piero Taverna nonché da Raffaella Taverna perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.

Con vittoria di compensi e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”

“previa riunione del presente procedimento con il procedimento di reclamo avverso la medesima sentenza promosso da AD Taverna SpA in liquidazione e da Piero Taverna innanzi a questa stessa Ecc.ma Corte d’Appello (Corte d’Appello di Genova R.G. V.G. 418/2014 C.R. dott. Zuccolini) voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare:

nel merito rigettare i reclami proposti da AD Taverna SpA in liquidazione e da Piero Taverna nonché da Raffaella Taverna perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.

Con vittoria di compensi e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”

Per il Procuratore Generale:

“non ravvisandosi pertanto nel provvedimento impugnato vizi in iudicando oppure in procedendo il PM chiede la integrale conferma del medesimo con ogni conseguenza di legge”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Fallimento ARA Srl in liquidazione presentava ricorso il 20/12/2013 per la dichiarazione di risoluzione del concordato con cessione dei beni di AD Taverna SpA in liquidazione omologato con decreto del Tribunale di Genova del 17-18/6/2010 con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla dichiarazione di fallimento; rilevava che a distanza di tre anni l'attività di liquidazione non aveva registrato i risultati previsti e che non risultavano elementi tale da far ritenere con ragionevole certezza l'effettiva possibilità per la procedura di provvedere al pagamento dei creditori (privilegiati/chirografari) nei termini e nei tempi previsti e che, anzi, appariva palese come il concordato preventivo non fosse in alcun modo in grado di soddisfare, secondo i termini della proposta, né il ceto privilegiato né, a maggior ragione, il ceto chirografario.

Anche Banca Nazionale del Lavoro proponeva ricorso il 15/1/2014 per la dichiarazione della risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni della AD Taverna SpA in liquidazione e per la dichiarazione di fallimento della stessa asserendo che non era stato ancora effettuato alcun riparto a proprio favore nonostante l'avvenuta alienazione della maggior parte degli immobili gravati da ipoteche di essa BNL da oltre un anno e che comunque risultava il grave inadempimento agli obblighi assunti nei confronti dell'intero ceto creditorio in quanto, come rilevato dal commissario giudiziale, non solo risultavano azzerate le possibilità di soddisfazione dei creditori chirografari, ma anche significativamente compromesse quelle dei creditori privilegiati.

Si costituiva AD Taverna SpA in liquidazione eccependo l'inammissibilità delle istanze di risoluzione per intervenuta decadenza ed instando, nel merito, per il rigetto delle stesse.

Intervenivano nel procedimento Piero Taverna quale creditore ed ex presidente del CdA della società ammessa in concordato, Raffaella

IL CASO .it

Taverna quale creditrice, socia e ex componente del CdA e Ghio Enrico quale creditore.

Con sentenza n.101/14 il Tribunale di Genova, respinta l'eccezione di decadenza dall'azione proposta, ritenuta l'ammissibilità dell'intervento di Piero Taverna e Angelo Ghio quali creditori nonché di Raffaella Taverna quale ex amministratrice come tale potenzialmente esposta ad un'azione di responsabilità intentata dal futuro fallimento, ha dichiarato la risoluzione per grave inadempimento del concordato preventivo di AD Taverna SpA in liquidazione e ha dichiarato il fallimento di detta società.

Il Tribunale, premesso che l'art. 186 legge fall. non esclude più la risoluzione del concordato con cessione dei beni se dalla liquidazione dei beni è ricavata una percentuale inferiore al 40% e che, quindi, la risoluzione deve ritenersi ammissibile per inadempimento di qualsiasi tipo di beni, ha provveduto a qualificare il concordato in questione come concordato che prevedeva la "cessione con garanzia" di pagamento dei creditori in misura e in tempi predeterminati e ha poi ritenuto che, a fronte di un attivo concordatario originariamente previsto pari ad euro 19.026.900,54, l'attivo concordatario complessivamente ottenibile al netto delle spese per pagare i creditori (in conseguenza delle minusvalenze dovute alla perdita di valore delle partecipazioni ed alla perdita della possibilità di edificare l'ospedale del Comune di Alessandria nella zona della "tenuta Gavigliana" nonché dell'aumento, rispetto al previsto, delle spese sostenute e da sostenere) risultasse, invece, pari ad euro 8.623.036,65 con l'impossibilità di pagare i chirografari e con la possibilità di soddisfare i privilegiati solo nella misura pari al 92,18% anziché integralmente come previsto.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto che l'impossibilità di pagare i chirografari in misura non simbolica e per l'intero tutti i privilegiati



integrasse inadempimento di non scarsa importanza tale, così, da giustificare la risoluzione del concordato.

Avverso detta sentenza hanno proposto reclamo AD Taverna SpA in liquidazione e concordato preventivo e Piero Taverna instando per la dichiarazione dell'inammissibilità della domanda di risoluzione per intervenuta decadenza e, nel merito, per il rigetto di tutte le domande di risoluzione con revoca della dichiarazione di risoluzione del concordato e conseguente revoca della sentenza di fallimento; in via subordinata i reclamanti hanno instato per la compensazione delle spese; in via ulteriormente subordinata per la liquidazione delle spese secondo i parametri dei procedimenti di volontaria giurisdizione; ancora in ulteriore subordine, per la liquidazione delle spese in osservanza dei parametri per i giudizi di valore indeterminato.

In via istruttoria hanno instato per la nomina di un CTU per la determinazione dei maggiori oneri rispetto a quelli inizialmente previsti per l'esecuzione del concordato e per l'ordine di esibizione di documentazione al curatore, al commissario Giudiziale e al Liquidatore giudiziale.

Ha proposto reclamo autonomo Raffaella Taverna contestando la sentenza del tribunale per non aver considerato che il mancato soddisfacimento anche in misura minima dei creditori chirografari non può essere causa di risoluzione del concordato, pur in presenza di un'indicazione di una percentuale nella proposta, essendo oggetto del concordato con cessione dei beni solo l'impegno a mettere i beni a disposizione dei creditori. Raffaella Taverna contesta altresì le valutazioni effettuate nella sentenza reclamata sull'attivo concordatario affermando la possibilità del soddisfacimento di tutti i creditori privilegiati e di quelli chirografari seppur in misura inferiore a quella prevista inizialmente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso del

Fallimento Ara Srl e di BNL, afferma che il mancato pagamento dei crediti ipotecari di BNL e il mancato realizzo dei beni di Ad Taverna SpA sarebbe dipeso da negligenza del Commissario e del Liquidatore.

Si sono costituiti il Fallimento di AD Taverna SpA in liquidazione, il Fallimento Ara Srl in liquidazione, la Banca Nazionale del Lavoro SpA, instando per il rigetto dei reclami.

Il Procuratore Generale, intervenuto, ha instato per la conferma della reclamata decisione.

La Corte ha disposto la riunione tra i due procedimenti.

Preliminarmente si osserva che il Fallimento ARA Srl in liquidazione ha eccepito l'inammissibilità dei reclami in quanto non recanti l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione come richiesto dall'art 18 legge fall..

Trattasi di reclami ammissibili in quanto dall'esame complessivo degli stessi risulta che sono stati indicati i fatti posti a fondamento dell'impugnazione e gli elementi di diritto ritenuti violati, in particolare il principio del giudicato per quanto attiene alla qualificazione del concordato, la normativa in materia di concordato con cessione dei beni relativamente agli obblighi posti a carico del debitore, la normativa sui presupposti per la risoluzione del concordato con cessione dei beni, la normativa in materia di decadenza dall'azione di risoluzione del concordato.

Ciò posto si rileva che con il primo motivo di reclamo AD Taverna SpA e Piero Taverna lamentano che la sentenza del Tribunale oggetto di reclamo avrebbe violato la legge non avendo considerato che al giudice della risoluzione è preclusa la possibilità di interpretare la proposta in modo differente da quello risultante dal provvedimento di omologa passato in giudicato.



Parte reclamante afferma che la sentenza impugnata ha interpretato la proposta come “cessione con garanzia” di pagamento dei crediti in misura e in tempi predeterminati utilizzando il ricavato dalla vendita, con la conseguenza che qualsiasi inadempimento nei tempi e nelle percentuali di pagamento dei crediti integrerebbe inadempimento di non scarsa importanza, mentre nel provvedimento di omologa passato in giudicato è stato affermato che il concordato in questione era con cessione dei beni e che, quindi, occorre procedere alla nomina di un liquidatore giudiziale.

Osserva questa Corte che effettivamente nel decreto di omologa del concordato preventivo di AD Taverna SpA in liquidazione del 17-18/6/2010 - risultante passato in giudicato come da attestazione della Cancelleria - si afferma espressamente che trattasi “di concordato con cessione dei beni” e che, pertanto, occorre procedere alla nomina del liquidatore (e la circostanza che nel decreto di omologa sia stato effettivamente designato il liquidatore, come previsto dall’art. 182 legge fall. per l’ipotesi di concordato con cessione dei beni, conferma che il Tribunale abbia effettuato la qualificazione di cui si è detto).

Contrariamente a quanto asserito dal Fallimento AD Taverna SpA in liquidazione tale qualificazione è vincolante in questa sede.

Infatti, pur avendo l’attuale testo dell’art. 180 legge fall. previsto al terzo comma che l’omologa del concordato preventivo avvenga con “decreto” e non già con sentenza, come invece previsto dal previgente art. 181 legge fall., e pur essendo altresì vero che l’attuale disposto dell’art. 180 legge fall. prevede che il giudizio di omologa avvenga secondo il rito camerale, occorre considerare che il provvedimento di omologa, a prescindere dal “nomen iuris”, ha mantenuto le sue caratteristiche di provvedimento decisorio idoneo ad assumere definitività con efficacia, quindi, assimilabile a quella del giudicato.



In tal senso si richiama Cass. 15/07/2011, n. 15699 che, nell'affermare che ove l'omologazione venga accolta in assenza di opposizioni è ammissibile ricorso immediato per cassazione ex art. 111 cost., ha evidenziato che il decreto di omologa è "dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto obbligatorio per i creditori, di cui determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie".

In proposito si richiama anche Cass. 4/11/2011 n. 22932I che, con riferimento al provvedimento, avente parimenti forma di decreto ed emesso in sede camerale, dalla Corte d'Appello sul reclamo avverso il decreto di omologa, ha affermato che "il decreto della Corte d'appello ha natura di sentenza, avendo l'attitudine alla definitività e incidendo su diritti soggettivi, dal momento che, se comporta l'omologazione del concordato, determina un diverso assetto dei diritti di credito coinvolti nella procedura".

Ciò posto si rileva ancora che la qualifica effettuata nel decreto di omologa emesso dal tribunale di Genova del tipo di concordato non costituisce un mero obiter dictum, ma è anch'essa coperta dall'efficacia di giudicato ed è quindi vincolante in questa sede.

In proposito si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite 1521/2013 che, nell'affermare che spetta comunque al giudice, in sede di omologa del concordato preventivo, valutare la fattibilità "giuridica" del piano, ha evidenziato che tale fattibilità va stabilita "in via generale, in ragione del contenuto della proposta e quindi della identificazione della causa concreta del procedimento", precisando che poiché "il legislatore non ha imposto aprioristiche predeterminazioni in proposito, ne discende che non è possibile stabilire con una previsione generale ed astratta i margini di intervento del giudice in ordine alla fattibilità del concordato, dovendosi a tal fine tener conto delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria".

Ne consegue che la qualificazione, da parte del giudice dell'omologa, del concordato proposto non è affatto irrilevante essendo, invece, funzionale all'esercizio del sindacato, ~~pur spettante al giudice~~, della proposta concordataria e quindi partecipa degli effetti del giudicato che, come si è detto, conseguono al decreto di omologa divenuto definitivo.

Pertanto, nella fattispecie, non essendo state proposte impugnazioni (in particolare non risulta proposto né reclamo ex art. 183 legge fall. né ricorso in Cassazione ex art. 111 cost.), neppure in relazione alla qualificazione in questione, e risultando, quindi, il decreto di omologa passato in giudicato (con la conseguente irrilevanza delle contestazioni sollevate dai resistenti nella presente sede sull'illegittimità di eventuali modifiche della proposta effettuate dal Tribunale in sede di omologa), deve ritenersi che si tratti di un concordato con cessione dei beni e che al giudice della risoluzione del concordato sia preclusa, così come asserito da parte reclamante, un'autonoma qualificazione della proposta concordataria.

I reclamanti Ad Taverna SpA in liquidazione e Piero Taverna lamentano altresì che il provvedimento reclamato abbia ritenuto di discostarsi dalla pronuncia, ritenuta un precedente "discutibile", della Cassazione 6022/2014 pervenendo, così, ad affermare la ricorrenza nella fattispecie di un concordato avente ad oggetto la cessione dei beni con garanzia di pagamento dei creditori in misura e in tempi predeterminati, passibile di risoluzione per inadempimento in presenza di qualsiasi sensibile inadempimento nei tempi e nella percentuale nel pagamento dei crediti.

Come asserito dai reclamanti Ad Taverna SpA in liquidazione e Piero Taverna la sentenza della Cassazione n.6022/2014 non costituisce affatto un precedente isolato, ma afferma principi evidenziati già da Cass. 13817/2011 e poi fatti propri dalle Sezioni Unite della Cassazione

nella pronuncia già citata n. 1521/2013, pronunce tutte espressamente invocate anche da Raffaella Taverna nel proprio reclamo.

Invero la Cassazione nella sentenza 6022/2014 ha affermato, in motivazione, che “nella domanda di concordato con cessione l'indicazione della percentuale di soddisfacimento dei crediti è dunque necessaria al fine di consentire ai creditori di valutare la concretezza e la convenienza della proposta, nonché la sua fattibilità economica, ma, a meno di un'espressa previsione in tal senso, non costituisce manifestazione di una volontà negoziale sulla quale si forma il consenso o l'accettazione, perchè ciò equivarrebbe a ritenere sempre necessaria l'assunzione della forma del concordato misto, in cui la cessione è accompagnata dall'impegno a garantire ai creditori una percentuale minima di soddisfacimento, laddove oggetto dell'obbligazione nel concordato con cessione è unicamente l'impegno a mettere i beni a disposizione dei creditori liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne diminuiscano sensibilmente il valore (cfr. Cass. n. 13817/011 nonché Cass. S.U. n. 1521/13). Non va dimenticato, d'altro canto, che il concordato con cessione prevede la realizzazione di un piano di tipo liquidatorio riconducibile, nella fase esecutiva (al pari della procedura fallimentare), alla più vasta categoria dei procedimenti - in senso lato- di esecuzione forzata (cfr. Cass. S.U. n. 19506/08), nel quale, pertanto, il ricavato della vendita dei beni va distribuito a favore dei creditori, i quali beneficiano dell'eventuale miglior risultato, rispetto a quello promesso, in ragione della garanzia generale per loro rappresentata dal patrimonio del debitore. Va, per converso, escluso che in tale tipo di concordato, in cui l'entità del soddisfacimento deriva dal risultato della liquidazione, sul quale non può esservi alcuna preventiva certezza, i creditori che, ciò nonostante, hanno approvato la proposta, possano richiedere la risoluzione nell'ipotesi in cui la somma ricavata

IL CASO .it



dalla vendita dei beni si discosti, anche notevolmente, da quella necessaria a garantire il pagamento dei loro crediti nella percentuale indicata, non potendosi configurare inadempimento rispetto ad un'obbligazione che il debitore non ha assunto”.

Tale principi, come già accennato, erano già stati affermati da Cass. 13817/2001 e hanno poi trovato l'avvallo delle Sezioni Unite della Suprema Corte che nella pronuncia 1521/2013, in motivazione, hanno affermato che “quando si tratti di proposta concordataria con cessione dei beni la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non è vincolante, non essendo prescritta da alcuna disposizione la relativa allegazione ed essendo al contrario sufficiente “l'impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell'imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore”, salva l'assunzione di una specifica obbligazione in tal senso (C. 11/13817)”.

Nella fattispecie, come si è detto, il decreto di omologa ha qualificato la proposta concordataria come mera cessione dei beni senza alcun riferimento all'assunzione di una specifica garanzia in ordine al soddisfacimento dei creditori in una predeterminata misura (anzi, il provvedimento di omologa, nel riferirsi alla misura di soddisfacimento dei creditori, ha utilizzato espressioni come “prognosi favorevole” circa la “possibilità” di raggiungimento degli obiettivi concordatari e ha richiamato una valutazione del commissario giudiziale pur positiva, ma maggiormente prudentiale, quanto a percentuale di soddisfacimento, rispetto a quella indicata nella proposta, elementi tutti che confermano la qualificazione da parte del tribunale del concordato come concordato con cessione dei beni senza l'assunzione di alcun specifico impegno in ordine alla misura di soddisfacimento dei creditori e senza, quindi,



alcuna efficacia vincolante dell'indicazione della percentuale di soddisfacimento).

Pertanto, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento reclamato, la circostanza che possa ricavarsi dalla vendita dei beni una somma che si discosti, anche notevolmente, da quella necessaria a garantire il pagamento dei crediti nella percentuale indicata, non può essere invocata quale grave inadempimento che giustifichi la risoluzione del concordato preventivo.

Ne consegue l'irrelevanza, nella fattispecie, anche della circostanza, asserita dal Fallimento Ad Taverna SpA in liquidazione, che con il ricavato della vendita dei beni, non solo non si riesca a pagare i chirografari nella percentuale indicata, ma si riesca a pagare i privilegiati in misura inferiore al 50% dei loro crediti, dovendosi ritenere oggetto dell'obbligazione nel concordato con cessione unicamente l'impegno a mettere i beni a disposizione dei creditori liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne diminuiscano sensibilmente il valore.

In proposito si osserva che le pronunce sopra citate della Cassazione, compresa la pronuncia delle Sezioni Unite 1521/2013, nell'affermare che oggetto dell'obbligazione del concordato con cessione è unicamente l'impegno a mettere i beni a disposizione dei creditori liberi da vincoli ignoti, non hanno posto alcuna distinzione o riserva in ordine ai crediti privilegiati e al loro soddisfacimento.

Del resto si osserva che, a differenza della previgente disciplina, non costituisce più principio inderogabile il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati nel concordato preventivo giacchè l'attuale disposto dell'art. 160 legge fall. ammette che la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, semprechè la misura del soddisfacimento proposta non sia

ILCASO.it



inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade (vedi in tal senso Cass. 20388/2014, in motivazione, che ha evidenziato che nella Relazione illustrativa del D.Lgs. c.d."correttivo" è esplicitata la ragione dell'innovazione evidenziandosi che "la normativa precedentemente in vigore non consentiva, in sede di concordato preventivo, ed a differenza di quanto poteva invece accadere nell'ambito di un concordato fallimentare, di offrire un pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, neppure con riferimento a quella parte del loro credito destinata a rimanere comunque insoddisfatta avuto riguardo al presumibile valore di realizzo dei beni sui quali il privilegio cade. Si è quindi voluto, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di eliminare una illogica diversità di disciplina rispetto al concordato fallimentare, prevedere che anche la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, semprechè la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade").

Ancora si osserva che l'affermazione – contenuta nelle recenti sentenze della Cassazione sopra citata e nella pronuncia 1521/2013 delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui nel concordato con cessione dei beni l'imprenditore assume unicamente l'obbligo di porre a disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa e non di garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata (salva un'espressa assunzione di garanzia in tal senso), con la conseguenza che l'indicazione della percentuale di soddisfacimento dei crediti è solo finalizzata a consentire ai creditori di valutare la concretezza e la convenienza della proposta, potrebbe far sorgere la questione di un contrasto con il disposto del comma secondo dell'art. 177 legge fall.



secondo cui i creditori muniti di privilegio dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale soddisfacimento non hanno diritto al voto e, quindi, non partecipano alla valutazione sulla fattibilità economica della proposta (questione non affrontata espressamente nelle pronunce sopra citate).

Ritiene questa Corte che tale contrasto non sussista dovendosi ritenere che, in presenza di concordato con cessione dei beni, nel quale l'indicazione della misura di soddisfacimento (anche per i privilegiati) è effettuata solo ai fini della valutazione della convenienza economica della proposta e non costituisce l'oggetto di un'obbligazione assunta dal debitore, non operi l'esclusione (integrale o parziale) dal diritto di voto dei privilegiati di cui rispettivamente al comma secondo e al comma terzo dell'art. 177 legge fall., ipotesi ravvisabili solo in presenza di un piano in cui la previsione del soddisfacimento integrale (comma secondo) o parziale (comma terzo) dei creditori privilegiati abbia natura vincolante (in proposito si richiama la recente sentenza della Cassazione 20388/2014 che ha affermato la partecipazione al voto dei creditori privilegiati ove sia previsto il pagamento di detti crediti con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura giacchè siffatto pagamento dilazionato - con conseguente perdita economica per il ritardo nel conseguimento della disponibilità delle somme spettanti - equivale a soddisfazione non integrale di essi ai fini del computo del voto di cui all'art. 177 legge fall.).

Da quanto esposto consegue evidentemente l'irrilevanza, nella fattispecie, della circostanza che non sia ancora stato soddisfatto il credito ipotecario della resistente Banca Nazionale del Lavoro Spa e che sia emersa l'impossibilità di soddisfare integralmente, seppur in via tardiva, tale credito ipotecario nonché della circostanza che nella stessa nota integrativa del bilancio al 30/6/2013 di AD Taverna SpA si attesti



uniformato ai principi espressi in proposito da tali pronunce - che, in sede di valutazione dei presupposti per la risoluzione per inadempimento del concordato preventivo, occorre considerare che nel concordato con cessione dei beni oggetto dell'obbligazione è unicamente l'impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell'impresa (affermazione che comporta la conseguente irrilevanza, ai fini della risoluzione, della misura di soddisfacimento sia dei creditori chirografari che di quelli privilegiati e, infatti, i predetti reclamanti hanno espressamente richiamato le affermazioni di cui alle sentenze sopra citate secondo cui nel concordato con cessione oggetto dell'obbligazione è unicamente l'impegno a mettere i beni a disposizione dei creditori e che non può configurarsi inadempimento rispetto ad un'obbligazione che il debitore non ha assunto).

Il Fallimento ARA Srl in liquidazione a propria volta ha eccepito che i reclamanti davanti al tribunale non avrebbero opposto l'inammissibilità della domanda di risoluzione per l'ipotesi in cui i creditori chirografari ricevano pagamento inferiore a quello percentualmente previsto nella proposta.

Sul punto si osserva che da quanto sopra già esposto emerge che ADT SpA e Piero Taverna hanno lamentato, in sede di reclamo, l'erronea individuazione da parte del Tribunale dei fatti idonei a giustificare la risoluzione per inadempimento del concordato in questione.

Trattasi, quindi, di contestazione attinente, non già ad un'eccezione in senso proprio (che ha per oggetto fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere dalla controparte), bensì ai fatti costitutivi della domanda di risoluzione del concordato e, in particolare, alla valutazione dell'idoneità dei fatti posti a fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento del concordato a giustificare l'accoglimento di detta domanda, valutazione giuridica rimessa



comunque al giudice, a prescindere dalle contestazioni e difese della controparte, e che ben può essere contestata in sede di reclamo ove ritenuta non corretta.

Il Fallimento ARA Srl in liquidazione asserisce altresì che si sarebbe comunque in presenza di consegna di beni privi delle qualità promesse, ipotesi riconducibile all'art. 1497 c.c. di cui la stessa Cass. 6022/2014 ha ammesso l'applicabilità nel concordato preventivo con cessione dei beni.

Premesso come nella fattispecie non risulta che la debitrice abbia rilasciato espressa garanzia in ordine al valore delle partecipazioni sociali cedute, osserva questa Corte che le qualità promesse rilevanti ex art. 1497 c.c. sono quelle che attengono alla struttura materiale, alla funzionalità o anche alla mancanza di attributi giuridici della cosa venduta, ipotesi non ricorrenti nella fattispecie (in tal senso si richiama anche la recente pronuncia della Cassazione del 24/07/2014 n. 16963 che ha escluso la riconducibilità all'art. 1497 c.c. della perdita o riduzione di valore delle partecipazioni sociali cedute precisando che gli eventi relativi alla consistenza e alla redditività della società possono sì incidere sul valore di mercato delle azioni, quale può risultare dal bilancio, dallo stato patrimoniale, e da ogni altro elemento che influisca sul loro valore ovvero sulla adeguatezza del prezzo pattuito e, quindi, in definitiva sulla convenienza economica dell'operazione di cessione, ma che la corrispondenza o meno del valore del bene venduto al prezzo pattuito non attiene alle qualità intrinseche - essenziali o promesse - previste dall'art. 1497 c.c.)

In particolare, nella fattispecie, neppure risulta che la tenuta Gavigliana abbia perso l'edificabilità: la circostanza che la P.A. non intenda più procedere alla realizzazione dell'ospedale pubblico nella zona, peraltro pur sempre previsto nel Piano Regolatore Generale, incide



indubbiamente sul valore della tenuta, ma non comporta la perdita di un attributo giuridico promesso.

Il Fallimento AD Taverna SpA ha altresì asserito che nella fattispecie l'impossibilità di soddisfare la percentuale promessa ai chirografari e i privilegiati nella loro interezza esisterebbe fin dall'origine, ma che i creditori di ADT non sarebbero stati posti nella condizione di avvedersene e quindi di votare consapevolmente sulla proposta formulata. Il fallimento ADT asserisce, in particolare, che sarebbero stati taciuti i debiti gravanti sulle società partecipate che ne diminuivano il valore praticamente azzerandolo e che sarebbero state tralasciate varie poste passive (transazioni sui rapporti di lavoro, oneri fiscali, oneri prededucibili, interessi sui debiti privilegiati).

Secondo il Fallimento ADT dovrebbe escludersi nella fattispecie che il rischio di inadempimento al concordato, non trattandosi di un rischio, ma di una certezza dolosamente sottaciuta ai creditori, possa essere addossata a questi ultimi con la conseguenza che la sentenza risolutiva del concordato dovrebbe essere confermata da questa Corte.

In proposito si osserva che i comportamenti dolosi del debitore sono espressamente considerati dall'art. 138 legge fall. richiamato per il concordato preventivo, in quanto applicabile, dall'ultimo comma dell'art. 186 legge fall..

L'art. 138 citato prevede l'annullamento del concordato omologato quando si scopre che "è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo" e precisa che "non è ammessa alcuna altra azione di nullità".

Stante l'espressa tassatività delle ipotesi di annullamento, il disposto citato non può essere invocato nell'ipotesi in cui il passivo sia stato dolosamente taciuto come allegato nella fattispecie dal fallimento ADT.

ILCASO.it



Dall'esame del combinato disposto degli artt. 186 e 138 legge fall. emerge che i comportamenti dolosamente posti in essere a danno dei creditori dal debitore possono rilevare, una volta omologato il concordato preventivo, solo ai fini dell'annullamento di cui all'art. 138 c.p.c. e nei limiti in cui tale annullamento è ammesso, e quindi non possono essere invocati ai fini di giustificare la risoluzione del concordato ex art. 186 legge fall..

Del resto tale conclusione è avvalorata dall'esame del disposto dell'art. 173 legge fall. che, invece, ammette la revoca dell'ammissione del concordato preventivo (e, quindi, prima dell'intervenuta omologa) ove il commissario giudiziale accerti, non solo "che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, abbia dolosamente omissso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti ma anche che abbia " commesso altri atti di frode".

L'applicazione dell'art. 173 legge fall. - che prevede la rilevanza comunque di atti dolosi del debitore - trova, però, un indubbio limite temporale nella definitività del decreto di omologazione.

Pertanto, in accoglimento dei reclami proposti, va revocata la sentenza dichiarativa della risoluzione del concordato preventivo di Ad Taverna SpA in liquidazione.

Ne consegue la revoca anche della dichiarazione di fallimento di detta società in quanto pronuncia emessa sul presupposto della risoluzione del concordato preventivo omologato.

Considerata la complessità, la peculiarità e la novità delle questioni affrontate si ritiene di compensare interamente le spese di entrambi i gradi del procedimento tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del reclamo



proposto da Ad Taverna SpA in liquidazione, da Piero Taverna e da Raffaella Taverna avverso la sentenza n.101/2014 del Tribunale di Genova, respinge la domanda proposta dal Fallimento ARA SRL in liquidazione e da Banca Nazionale del Lavoro di risoluzione del concordato preventivo al quale è stata ammessa AD Taverna SpA in liquidazione con decreto di omologazione del Tribunale di Genova del 18/6/2010; revoca conseguentemente la dichiarazione di fallimento della AD Taverna SpA in liquidazione pronunciata con la citata sentenza.

Compensa interamente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Genova 23/10/2014

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL CASO.it

